REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 12-4-2006 N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

#### L' ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORINO

VISTO il comma 5 dell'articolo 92 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 s.m.i. che prevede che una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, debba essere ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

CHE tale ripartizione debba avvenire con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

CHE tale ripartizione debba tenere conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

CHE le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie;

VISTO il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 10/05/2011 in sede di contrattazione decentrata di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

### ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

### Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di ripartizione della somma di cui al comma 5 dell'articolo 92 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 s.m.i..

## Art. 2 Responsabile unico del procedimento

Il Consiglio di Amministrazione nomina, nell'ambito dell'organico dell' Accademia, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di un'opera.

That I want to be a second of the second of

m

what

I compiti e le responsabilità del responsabile del procedimento sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento di cui al D.P.R. 21-12-1999 n. 554.

Art. 3 Gruppo di lavoro

Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'appalto delle opere da realizzare, per ciascun intervento è costituito un apposito gruppo di lavoro formato da personale interno che possieda le adeguate capacità professionali ed operative. La costituzione del gruppo di lavoro, su proposta del responsabile del procedimento, viene disposta dall'Amministrazione, nel rispetto del principio della trasparenza e tenendo specificatamente conto:

a) della necessità di assicurare un'equa ripartizione degli incarichi;

b) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, quando attivi;

c) della rotazione delle funzioni volta a conseguire efficienza.

Le figure professionali e le figure esecutive sono tutte quelle che contribuiscono, ciascuna con la propria competenza e professionalità, alle attività intellettuali e operative utili per la gestione dell'appalto.

Nell'ambito della proposta concernente la costituzione del gruppo di lavoro, il responsabile del procedimento curerà che la composizione del gruppo rispetti l'equilibrio tra le funzioni necessarie alla conduzione dell'appalto.

La composizione del gruppo, così come disposta dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità ricevute a seguito di apposita circolare contenente i requisiti professionali richiesti, sarà formalizzata con apposito atto di affidamento d'incarico sottoscritto per accettazione dagli incaricati, nel quale si dovrà provvedere, oltre che all'individuazione dell'opera, dell'importo presunto occorrente alla sua realizzazione, del tempo per assegnare al gruppo per l'espletamento di tutti i compiti, anche al contestuale impegno della spesa relativa all'incentivazione complessiva.

Art. 4 Attività oggetto di compenso

La somma di cui al comma 5 dell'articolo 92 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 e s.m.i. è riferita alle attività di redazione dei progetti esecutivi e comunque ai soli lavori effettivamente appaltati, comprese l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

Le attività di progettazione devono inoltre possedere le caratteristiche indicate nell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La somma predetta è anche riferita alle responsabilità professionali assunte dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera, le cui attività si esplicano in conformità del vigente regolamento dei LL.PP..

2

int bur

# Art. 5 Ripartizione dell'incentivo

Con riferimento a ciascun progetto oggetto del presente regolamento, la ripartizione della somma di cui al comma 5 dell'articolo 92 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 e s.m.i. pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione fra le diverse figure professionali, tecniche, amministrative ed esecutive che concorrono e contribuiscono alla realizzazione dell'opera da appaltare, tenendo presente la situazione dell' Accademia di Belle Arti il cui organico non consente l'affidamento interno di alcune funzioni, è attuata con le seguenti percentuali:

1)	Responsabile unico del Procedimento:	75%
	Personale di staff	

## Art. 6 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure d'appalto in essere al momento dell'approvazione dello stesso ed a quelle avviate successivamente.

L'incentivo di cui all'art. 5 non verrà applicato per procedure d'appalto che prevedano un importo a base d'asta inferiore od uguale ad € 100.000.

## Art. 7 R.U.P. e direttore dei lavori

A norma dell'art. 7 D.P.R. 554/99 le figure del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento possono corrispondere per interventi d'importo inferiore ad \( \mathref{\pmathref{2}} \) 500.000 e non ricadenti nell'ambito delle ipotesi disciplinate all'art. 2 comma 1 lettere h) ed i) del D.P.R. 554/99.

## Art. 8 Norme finali

Il presente regolamento potrà essere modificato mediante la medesima procedura utilizzata per la sua adozione.

Andro Pells